



Francesco Coppa
Notaio

N.ro 2975 del Repertorio

N.ro 2470 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di gennaio, in Napoli, nel mio studio, alle ore diciassette.

A richiesta del Prof. **GALDI Marco**, nato a Salerno il giorno 25 dicembre 1965, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata "**Lectura Dantis Metelliana**" con sede a Cava de' Tirreni alla via Biblioteca Avallone n.ro 9, con numero di codice fiscale 95002690659, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, che interviene al presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dal vigente statuto sociale.

Io Dottor Francesco Coppa, Notaio in Napoli, con studio ivi in via Calabritto n.20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta società, riunita per oggi in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello Statuto associativo al fine di aggiornarlo al D.Lgs. 117/17;

2) Varie ed eventuali.

In questo luogo è intervenuto il medesimo Prof. GALDI Marco nella predetta qualità ed innanzi generalizzato, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Ai sensi e per gli effetti del vigente statuto sociale viene chiamato ad assumere la presidenza dell'assemblea l'innanzi generalizzato Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Prof. GALDI Marco, il quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata:

-- a mezzo p.e.c.;

-- a mezzo raccomandata ricevuta a mano;

-- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

in data 17 dicembre 2020, secondo le modalità ed i termini di cui al vigente statuto sociale;

- che sono presenti oltre a sè medesimo che interviene personalmente, a mezzo sistema di video - conferenza, che garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, l'esercizio del diritto di voto e di ogni altro diritto connesso, così come consentito dall' art. 106, comma secondo del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, gli associati:

- PRISCO Alfonso, nato a Cava de' Tirreni(SA) il giorno 28 marzo 1950;

- BISOGNO Armando, nato a Polla (SA) il giorno 31 ottobre 1974;

-- CHIRICO Irene, nata a Pompei(NA) il 22 ottobre 1965;

-- DAINOTTI Paolo, nato a Salerno il 22 febbraio 1984;

-- GALDI Antonietta, nata a Salerno il 9 settembre 1956;

-- SIEPI Emiddio, nato a Cava de' Tirreni(SA) il giorno 11 febbraio 1964, giusta delega concessa all'associato CHIRICO Irene;

-- ADINOLFI Luigi, nato a Salerno il giorno 9 giugno 1965, giusta delega concessa all'associato CHIRICO Irene;

-- CHIRICO Carlo, nato a Scafati (SA) il giorno 8 giugno 1937, giusta delega

Registrato a Napoli 1

il 08/02/2021

al numero 5288/1T



sede : 80121 Napoli - Via Calabritto, 20 - tel. 081 2244195
uff. sec.: 84018 Scafati (Sa) - Via Cesare Battisti, 115 - tel. 081 8631814

Notaio Francesco Coppa
fcoppa@notariato.it
francesco.coppa@postacertificata.notariato.it



concessa all'associato CHIRICO Irene;

- AVAGLIANO Gabriella, nata a Salerno il giorno 29 settembre 1984, giusta delega concessa all'associato DAINOTTI Paolo;
- CRISCUOLO Lucia, nata a Cava de' Tirreni (SA) il 29 giugno 1957, giusta delega concessa all'associato PRISCO Alfonso;
- DAINOTTI Fabio, nato a Pavia il giorno 14 giugno 1948, giusta delega concessa a sè medesimo;
- GRAVAGNUOLO Paolo, nato a Salerno il giorno 23 luglio 1965, giusta delega concessa a sè medesimo;
- LUCIANO Maria Luisa, nata a Cava de' Tirreni (SA), il 16 marzo 1978, giusta delega concessa a sè medesimo;
- che è presente, personalmente ed a mezzo del medesimo sistema audio/video conferenza, l'intero Consiglio Direttivo della detta Associazione nelle persone dei signori:
 - sè medesimo, in qualità di Presidente dell'Associazione;
 - CHIRICO Irene, in qualità di Vicepresidente e Direttore Scientifico dell'Associazione;
 - DAINOTTI Paolo, Segretario generale dell'Associazione;
- che tutti gli intervenuti, con le modalità previste dall' art. 106, comma secondo, del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno si oppone alla trattazione degli stessi e che tutti hanno manifestato il loro assenso allo svolgimento dell'assemblea;
- verificata la regolarità della costituzione e accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Apredo la discussione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale in conformità della nuova normativa introdotta dal **Decreto legislativo 117/2017**, del quale dà integrale lettura.

Il Presidente pertanto al termine della propria esposizione, verificato sempre a mezzo del medesimo sistema audio/video conferenza che non vi sono richieste di intervento, chiude la discussione ed apre la votazione.

Il Presidente constata e fa constatare che, l'assemblea, udita a mezzo del medesimo sistema audio/video conferenza la proposta dello stesso Presidente, con voto espresso e con le modalità previste dall' art. 106, comma secondo, del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche, palesemente e per alzata di mano, all'unanimità dei consensi

delibera

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale così come proposto dal Presidente nel rispetto del **Decreto legislativo 117/2017**;
- di conferire delega all'Organo amministrativo ad apportare al presente verbale tutte le modifiche necessarie od opportune per ottenere il buon esito della presente deliberazione.

CHIUSURA DEL VERBALE

Il Presidente mi consegna, dunque, il nuovo testo dello statuto sociale che allego al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante

e sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciassette e venti.

Del che il presente verbale.

Il costituito, nella qualità, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per averne preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione io Notaio, ho dato lettura a mezzo del medesimo sistema audio/video conferenza all'assemblea che con lo stesso sistema, lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive il Presidente alle ore diciassette e ventidue.

L'atto consta di due fogli per sei pagine scritte fin qui.

F.to GALDI Marco

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA DEL SIGILLO



ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 2470 DELLA RACCOLTA

**Statuto dell'Associazione
"Lectura Dantis Metelliana APS"**

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione italiana, dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata "Lectura Dantis Metelliana Associazione di Promozione Sociale", siglabile "Lectura Dantis Metelliana APS", di seguito denominata "Lectura". L'indicazione di Associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS non potrà essere utilizzata in mancanza dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore", siglabile "C.T.S.").

2. L'Associazione ha una durata illimitata. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Art. 2

1. La Società ha sede in Cava de' Tirreni (SA), , alla Via Biblioteca Avallone, n. 9.

2. L'Assemblea generale dell'Associazione può decidere di istituire una o più sedi operative, che si aggiungono a quella legale.

3. L'Associazione opera su scala nazionale e internazionale, ma la sua attività diretta è prevalentemente svolta nella Regione Campania ed in particolare nella città di Cava de' Tirreni.

4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità locali operative nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Cava de' Tirreni. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con decisione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 3

1. La Società è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Essa ha come scopo principale quello di organizzare attività volte allo studio e alla diffusione dell'opera di Dante Alighieri, promuovere scambi culturali, svolgere cicli di conferenze su argomenti di letteratura italiana e straniera, accogliere e favorire scrittori e studiosi italiani e stranieri che abbiano interessi e rapporti con gli studi danteschi.

3. Essa realizza questo scopo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 117/17 (C.T.S.), promuovendo "educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del medesimo D.Lgs. 117/17 (C.T.S.), attraverso attività di "formazione universitaria e post-universitaria"; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) C.T.S., svolgendo attività di "ricerca scientifica di particolare interesse sociale"; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) C.T.S., per mezzo della "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,



incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 117/17; ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) C.T.S., promuovendo la cultura della pace tra i popoli, incarnando l'ideale dantesco della pace universale.

4. Per realizzare detto scopo, in particolare, la Società:

- promuove e realizza programmi, attività, iniziative, convegni, seminari, ecc..., che valorizzino la lingua e la letteratura italiana, ed in particolare l'opera di Dante Alighieri, anche attraverso la diffusione di video, pubblicazioni on line e riviste;
- organizza la pubblicazione e/o la presentazione di opere dedicate a Dante Alighieri;
- cura l'allestimento di biblioteche specialistiche, nonché l'istituzione di borse di studio sulle tematiche di interesse dell'Associazione;
- realizza corsi di lingua e cultura italiana;
- favorisce l'insegnamento nella scuola italiana delle opere dantesche;
- organizza escursioni e viaggi di studio nei luoghi danteschi;
- sollecita gli scambi culturali con tutte le Lecturae Dantis, con i centri danteschi e con le Associazioni comunque denominate e ovunque presenti nel mondo che perseguono scopi analoghi;
- organizza rassegne musicali, cinematografiche, teatrali e letterarie, mostre, esposizioni di arti visive e figurative aventi ad oggetto l'opera di Dante Alighieri e la lingua italiana;
- propone all'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed europea il ruolo fondamentale che Dante Alighieri ha avuto nella costruzione stessa del concetto di Europa e sulla nascita delle identità nazionali.
- istituisce ed aggiorna un sito Internet ovvero un blog e un Canale YouTube per presentare tutte le attività dell'Associazione;
- collabora con le Associazioni che perseguono analogo scopo ed, in particolare, con la Società Dante Alighieri, alla quale a sua volta aderisce come associato;

5. Le attività di interesse generale di cui ai commi precedenti, sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

6. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

7. L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate ai commi precedenti, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 4

1. Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2.

diritto

3.

4.

sono i

Diretti

sono g

vincola

conseg

scienti

parere

5.

non di

d'inter

subord

dell'ini

osserv

dell'A

6.

motiva

ricorso

7.

dalla c

8.

l'anno

intras

9.

cui im

associa

neppu

estinz

10.

né in

alla ri

fondo

crea q

1.

- per

effetto

per is

consid

quota

- per

dell'A

- per

annua

il vers

- per

2

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al presente statuto.

3. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri.

4. I soci si distinguono in due categorie: ordinari e onorari. Ordinari sono i soci *pleno jure*, che, deliberata la loro ammissione dal Consiglio Direttivo, siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Soci onorari sono gli studiosi di chiara fama nominati dal Consiglio Direttivo, su parere vincolante dell'Assemblea generale, per aver dato un notevole contributo al conseguimento degli scopi sociali e per particolari meriti nel campo scientifico, letterario, artistico, culturale e sociale. I soci onorari hanno parere consultivo e non hanno diritto di voto.

5. L'ammissione di un nuovo socio ordinario è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

6. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

7. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

8. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

9. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

10. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 5.

1. La qualità di Socio ordinario si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione con effetto al termine dell'esercizio sociale. I soci che non abbiano presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o persistente violazione delle regole associative;

- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dal Consiglio Direttivo.

- per decesso.

2. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea, su



proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

3. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

4. L'Associazione deve avere un minimo di 7 soci. Qualora per le cause sopra descritte il numero dei soci si riduce al di sotto dei sette, entro un anno deve ricostituirsi il numero minimo, pena scioglimento dell'Associazione.

Art. 6

1. Gli associati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita della Società nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi organi e di essere informati su tutte le delibere del Consiglio Direttivo come anche sullo stato patrimoniale generale della Società.

2. In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta formulata con almeno venti giorni di anticipo via mail, nel giorno che sarà concordato con il Segretario generale della Società anche per le vie brevi.

3. La partecipazione alle Assemblee sarà consentita anche in teleconferenza o mediante altre forme di telecomunicazione decise dal Consiglio Direttivo.

4. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi;
- al pagamento nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della quota associativa, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci.

Art. 7

1. La Società può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 8

1. L'Associazione può avvalersi di soci volontari nello svolgimento

delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione, nel caso si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. Possono essere iscritti, in un ulteriore ed apposito registro, in qualità di "Aderenti" tutti coloro che facciano richiesta in tal senso al Consiglio direttivo o all'Assemblea Ordinaria e che abbiano compiuto almeno i 14 (quattordici) anni di età. Gli aderenti alla Società hanno diritto di parola ma non di voto in Assemblea. Essi non versano alcuna quota d'iscrizione o contributo obbligatorio annuo.

Art. 9

1. Il timbro dell'Associazione ha forma circolare, porta nella circonferenza la scritta *Lectura Dantis Metelliana APS* ed al centro l'immagine stilizzata della facciata della Chiesa di San Francesco sita nella omonima piazza della Città di Cava de' Tirreni, a ricordo della prima costituzione dell'Associazione presso il Convento francescano che gestisce detta chiesa. Il timbro è conservato dal Segretario Generale dell'Associazione assieme ai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, ai verbali delle Assemblee, nonché ai registri dei soci, dei volontari e degli "aderenti".

Art. 10

1. Il patrimonio dell'Associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici o privati;
- contributi volontari di privati, soci o non soci;
- proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
- rendite patrimoniali;
- proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);
- entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6



D. Lgs. n. 117/2017);

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Il patrimonio dell'Associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci (Ordinaria o Straordinaria);
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Direttore Scientifico - Vicepresidente
- Il Segretario Generale - Tesoriere
- l'Organo di controllo (se previsto o obbligatorio per legge);
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto o obbligatorio per legge).

Art. 12

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di un massimo tre deleghe.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero in sua assenza dal Vicepresidente ovvero da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre,

deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto (1/5) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata in forma elettronica/telematica (e-mail) con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario generale e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

12. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;
- discute ed approva i programmi di attività;
- approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca, quando previsto o obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo, nonché il Collegio dei ProbiViri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei

componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario Generale. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.

Art. 14

Assemblea straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta scritta di un terzo degli iscritti fatta al C.D. o della maggioranza del C.D. Provvede alla convocazione il Presidente della Società tramite pec o lettera raccomandata o raccomandata a mano inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita.

2. L'A. S. per le modifiche dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 (tre quarti) degli iscritti *pleno jure*, e in seconda convocazione validamente costituita quando sono presenti il 50% (cinquanta per cento)+1 (uno) degli stessi iscritti. Per deliberare serve il 50% (cinquanta per cento)+1 (uno) degli iscritti *pleno jure*.

3. A. S. PER LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ: a) Essa è convocata su richiesta scritta della maggioranza 50% (cinquanta per cento)+1 (uno) degli iscritti *pleno jure* fatta al C.D. Provvede alla convocazione il Presidente della Società tramite pec o lettera raccomandata ovvero lettera raccomandata a mano inviata almeno trenta (30) giorni prima della data stabilita. b) L'A.S. per l'eventuale scioglimento della Società è validamente costituita quando sono presenti i 3/4 (tre quarti) degli iscritti *pleno jure*. c) Per deliberare servono i 3/4 (tre quarti) degli iscritti (75% (settantacinque per cento)). d) Nomina i liquidatori.

4. SU ALTRI TEMI: a) L'A. S. è convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti. Provvede alla convocazione il Presidente della Società tramite pec o lettera raccomandata o lettera raccomandata a mano inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. b) E' validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli iscritti, in caso contrario è valida la seconda convocazione a maggioranza assoluta dei soci. c) Per deliberare serve il 50% (cinquanta per cento)+1 (uno) dei soci *pleno jure*.

Art. 15

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a nove membri che vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria, previa fissazione da parte della stessa del numero dei componenti il Consiglio, e rimangono in carica per cinque anni. Il C.D. si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dallo stesso C.D., oppure su richiesta firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del C.D. I membri del C.D. vengono eletti tra gli iscritti durante l'Assemblea Ordinaria. Ogni membro dell'Assemblea potrà esprimere per l'elezione del C.D. fino a tre 3 (tre) preferenze. L'Assemblea può confermare all'unanimità il C.D. uscente. Qualora l'associato partecipi via videoconferenza, il voto potrà essere espresso via pec. Il Presidente dell'Assemblea proclama eletti coloro che ottengono il maggior numero dei voti validi. I non eletti in ordine decrescente sono eletti membri supplenti.

Nei casi di parità si procede per sorteggio tra i candidati con ugual numero di voti. Entro quindici 15 (quindici) giorni dalla avvenuta nomina il C.D. riceve da quello uscente le dovute consegne, e stabilisce la programmazione della Società in linee generali, secondo le direttive, a suo tempo delineate dall'Assemblea e dallo Statuto. Il C. D. nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dalla avvenuta elezione si riunisce per procedere alla nomina del Presidente, del Direttore scientifico, anche con funzioni di Vicepresidente, e del Segretario Generale con funzione anche di Tesoriere. Nel caso in cui i componenti del C.D. siano più di tre, le figure del Vicepresidente e del Tesoriere potranno essere individuate in altri componenti del Consiglio stesso. Le riunioni del C. D. sono aperte a tutti i soci. Il C.D. può deliberare su tutte le questioni secondo le direttive generali che sono scaturite dalle assemblee ordinarie e straordinarie. In particolare: a. delibera sull'ammissione di nuovi membri; b. delibera sulla sospensione cautelativa dei membri; c. redige i bilanci annuali; d. stabilisce il programma di manifestazioni ed attività; e. decide sulla richiesta ed accettazione di contributi economici; f. costituisce commissioni consultive e di lavoro aperte a tutti i membri incaricati di esaminare particolari problemi o iniziative. Le commissioni hanno funzione propositiva e partecipano attivamente alla realizzazione delle proposte convalidate dall'assemblea e/o dal C.D.

2. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

3. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surrogazione mediante elezione. Il Consiglio Direttivo così ricostituito dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea dei



soci. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica (e-mail), con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

12. Se un membro del C.D. è assente per tre (3) riunioni consecutive senza aver precedentemente informato il C.D. può essere sostituito dal primo membro supplente in graduatoria di voti.

Art. 16

1. Il Presidente della Società viene nominato dal C.D. a maggioranza dei voti. Ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi e in giudizio e adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività sociale deliberata dal C.D. e dalla programmazione approvata dall'Assemblea e dal C.D. Egli coordina il lavoro del C.D. e dell'Assemblea Generale e convoca i medesimi secondo necessità. Egli altresì promuove e cura le relazioni pubbliche e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione e, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

2. L'Assemblea ordinaria può deliberare all'unanimità dei presenti di nominare un ex presidente ovvero un ex direttore scientifico "Presidente onorario" ovvero "Direttore onorario". Costoro avranno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto di voto.

3. Per il/i Presidente/i onorario/i e il/i Direttore/i onorario/i trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del presente statuto.

4. Le cariche di Presidente onorario e Direttore onorario sono ricoperte a vita.

Art. 17

1. Il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, subentra nelle sue funzioni.

Art. 18

1. Il Direttore ha la responsabilità scientifica di tutte le iniziative culturali che la Società intraprenderà.

Art. 19

1. Il Segretario Generale collabora col Presidente nel coordinamento e promozione delle varie attività del medesimo teso ad attuare i provvedimenti approvati dal C.D. Inoltre, cura la redazione degli atti deliberativi e la tenuta dei libri sociali e dell'archivio.

Art. 20

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione delle somme depositate in conformità al Bilancio preventivo, redatto dal C.D., e riferisce al C.D. quanto alla redazione del conto consuntivo. Tiene i Libri contabili e la relativa documentazione giustificativa, il fondo Cassa dell'Associazione ed in genere si adopera affinché vi sia la massima chiarezza e trasparenza nella comune gestione finanziaria.

Art. 21

1. Il Collegio dei Probiviri (C.D.P.) è composto da tre (3) membri effettivi. Essi sono eletti dall'assemblea ed hanno funzioni di controllo sia del rispetto del presente statuto sia che tutti i comportamenti degli Associati siano ispirati all'etica e risolvono le eventuali controversie insorgenti fra i soci e fra questi e l'Associazione. Durano in carica tre (3) anni.

Art. 22

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, nel caso di acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore.

3. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, comma 6, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

4. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

1. È altresì obbligatoria la tenuta dei registri dei volontari e degli aderenti, ove queste figure siano presenti.

Art. 23

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge l'Assemblea provvederà a nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 117/2017.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 24

1. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to GALDI Marco

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA DEL SIGILLO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia

PER USO CONSENTITO

NAPOLI, Il... 3/3/2021

